

ALLEGATO

Tabella delle sanzioni previste nel Titolo II del Codice delle sanzioni disciplinari

DISPOSIZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO	SANZIONE PER LA SUA VIOLAZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO DEL CODICE DELLE SANZIONI
ART. 5, co. 3 3. Ai fini della tutela dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina.	CENSURA	ART. 11 (Violazione del dovere e della responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione)
ART. 6, co. 2 e 3 2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. 3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina.	Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 1 ANNO	ART. 12 (Violazione dei doveri di integrità)
ART. 7 1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. 2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale. 3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.	Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 6 MESI	Art. 13 (Violazione dei doveri di obiettività)
ART. 8, co. 2, 3, 4, 6, 7 e 8 2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione. 3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.	CENSURA	Art. 14 (Violazione dei doveri di competenza, diligenza e qualità della prestazione)

<p>4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti all'incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica</p> <p>6. Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.</p> <p>7. Nell'esercizio della sua attività il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta.</p> <p>8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.</p>		
<p>ART. 8, co. 5</p> <p>5. L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p>Zero crediti → SOSPENSIONE fino a 3 MESI</p> <p>< 30 crediti → SOSPENSIONE fino a 2 MESI</p> <p>30 < crediti < 60 → SOSPENSIONE fino a 1 MESE</p> <p>60 < Crediti < 90 → CENSURA</p> <p>- In caso di violazione ripetuta anche nel triennio successivo</p>	<p>Art. 15 (Violazione dell'obbligo di Formazione Professionale)</p>

	<p>→ SOSPENSIONE fino al doppio di quanto sopra indicato;</p> <p>- In caso di mancato conseguimento dei crediti minimi annui (20) ovvero dei crediti speciali (9) → CENSURA</p> <p>Per gli <u>Iscritti nell'elenco Speciale</u>: Violazione dell'obbligo di formazione professionale → CENSURA</p> <p>Per gli <u>Iscritti > 65 anni</u>: Zero crediti → SOSPENSIONE fino a 3 MESI</p> <p>< 10 crediti → SOSPENSIONE fino a 2 MESI</p> <p>10 < crediti < 20 → SOSPENSIONE fino a 1 MESE</p>	
--	---	--

	<p>20 < Crediti < 30 →</p> <p>CENSURA</p> <p>La violazione dell'obbligo di fpc comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impossibilità di accogliere tirocinanti - l'impossibilità di essere iscritti negli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica amministrazione o enti pubblici ovvero designati commissari d'esame 	
<p>ART. 9, co. 1, 2, 3 e 5</p> <p>1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.</p> <p>2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.</p> <p>3. In relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC.</p> <p>5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 16 (Violazione dei doveri di indipendenza)</p>
<p>ART. 10, co. 1 e 2</p> <p>1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio</p>		<p>Art. 17, co. 1 (Violazione dei doveri di riservatezza)</p>

<p>della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.</p> <p>2. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.</p>	<p>SOSPENSIONE fino a 6 MESI</p>	
<p>ART. 10, co. 3</p> <p>3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 17, co. 2 (Violazione dei doveri di riservatezza)</p>
<p>ART. 11, co. 1,2,4 e 5</p> <p>1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.</p> <p>2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell'attività professionale.</p> <p>4. Il professionista ha l'obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall'Ordine e dal Consiglio di Disciplina.</p> <p>5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 18, co. 1 (Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale)</p>
<p>ART. 11, co. 3</p> <p>3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.</p>	<p>SOSPENSIONE fino a 6 MESI</p>	<p>Art. 18, co. 2 (Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale)</p>
<p>ART. 14</p> <p>Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.</p> <p><i>Rinvio all'art.5, co. 1, DPR n. 137/2012</i></p> <p><i>1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.</i></p>	<p>SOSPENSIONE fino a 6 MESI</p>	<p>Art. 19 (Violazione dei doveri inerenti l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale)</p>

<p>ART. 15, co. 1, 2, 3, 5, 6 e 7</p> <p>1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affidò ovvero oggettiva difficoltà.</p> <p>2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi.</p> <p>3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell'esercizio della professione.</p> <p>5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.</p> <p>6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di una società o associazione costituite rispettivamente, secondo modello societario o associativo già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge.</p> <p>7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato a una prestazione effettivamente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 20, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi)</p>
<p>ART. 15, co. 4</p> <p>4. Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.</p>	<p>SOSPENSIONE fino a 6 MESI</p>	<p>Art. 20, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi)</p>
<p>ART. 16, co. 1, 2 lett. a) e c), 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9</p> <p>1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono.</p> <p>2. Prima di accettare l'incarico, il professionista deve:</p> <p>a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall'incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio</p>		<p>Art. 20, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi)</p>

<p>c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato</p> <p>3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.</p> <p>4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività professionali il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso.</p> <p>5. Il professionista deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato.</p> <p>6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.</p> <p>7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.</p> <p>8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.</p>	<p>CENSURA</p>	
<p>ART. 16, co. 2 lett. b)</p> <p>2. Prima di accettare l'incarico, il professionista deve:</p> <p>b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest'ultimo;</p>		<p>Art. 20, co. 4 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi)</p>
<p>ART. 17</p> <p>1. I professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento.</p> <p>2. Il professionista, constatata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale scorretta,</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 20, co. 5 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi)</p>

ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.		
ART. 18, co. 1, 2 e 3 1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà. 2. Il professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega. 3. Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.	CENSURA	Art. 20, co. 6 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi)
ART. 18, co. 4 4. Il professionista, in particolare, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.	SOSPENSIONE fino a 6 MESI	Art. 20, co. 6 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi)
ART. 19 1. Il professionista non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti. 2. Il professionista non può divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi.	SOSPENSIONE fino a 6 MESI	Art. 20, co. 7 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi)
ART. 20, co. 4 4. Al professionista è fatto divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori ed è altresì fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali.	SOSPENSIONE fino a 6 MESI	Art. 21, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)
ART. 21, co. 4 4. Il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione.	CENSURA	Art. 21, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)

ART. 22, co. 3, 4 e 5 3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico affidatogli. 4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali. 5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.	CENSURA	Art. 21, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)
ART. 23, co. 1, 2, 3 e 4 1. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. 2. Il professionista non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento. 3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista. 4. Nel caso di rinuncia all'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.	CENSURA	Art. 21, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)
ART. 22, co. 6 6. Il professionista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all'esercizio di specifiche funzioni professionali.	SOSPENSIONE fino a 1 ANNO	Art. 21, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)

<p>ART. 23, co. 5</p> <p>5. Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale.</p>	<p>SOSPENSIONE fino a 3 MESI</p>	<p>Art. 21, co. 4 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)</p>
<p>ART. 24, co. 1 e 2</p> <p>1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi.</p> <p>2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 21, co. 5 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)</p>
<p>ART. 25</p> <p>1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.</p> <p>2. La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.</p> <p>3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale.</p> <p>4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.</p> <p>5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.</p> <p>6. E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 21, co. 5 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)</p>

<p>ART. 24, co. 4 e 5</p> <p>4. In caso di deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte e attenersi.</p> <p>5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo.</p>	<p>SOSPENSIONE da 6 MESI a 1 ANNO</p>	<p>Art. 21, co. 6 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)</p>
<p>ART. 24, co. 3</p> <p>3. Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito.</p>	<p>SOSPENSIONE da 6 MESI a 1 ANNO</p> <p>(Salvo che il pagamento sia avvenuto nei termini previsti e il cliente sia rimasto indenne da gravami)</p>	<p>Art. 21, co. 7 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti)</p>
<p>ART. 26, co. 2</p> <p>2. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti dei candidati.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 22, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria)</p>
<p>ART. 27, co. 2</p> <p>2. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti di altri candidati.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 22, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria)</p>
<p>ART. 28</p> <p>1. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.</p> <p>2. Egli gestisce con trasparenza e onestà le attività dell'Ordine e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 22, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria)</p>

<p>miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall'accettare incarichi professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta l'indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità.</p> <p>3. Il professionista che ricopra incarichi di rappresentanza della categoria professionale si asterrà dall'esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali politiche o amministrative e comunque ogni qualvolta si trovi in una posizione di conflitto di interessi.</p> <p>4. Non è consentito utilizzare l'incarico di componente delle commissioni di studio sia nazionali che locali per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curricula personali. L'incarico di consigliere locale, di consigliere nazionale, di componente i Consigli di Disciplina e di componente le commissioni locali e nazionali non può essere utilizzato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.</p>		
<p>ART. 29, co. 3 e 4</p> <p>3. Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'inesistenza di cause di incompatibilità, o l'esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.</p> <p>4. Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.</p>	<p>SOSPENSIONE fino a 6 MESI</p>	<p>Art. 22, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria)</p>
<p>ART. 31, co. 2</p> <p>2. In particolare, il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.</p>	<p>SOSPENSIONE da 6 a 12 MESI</p>	<p>Art. 23, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i dipendenti e collaboratori)</p>
<p>ART. 31, co. 3</p> <p>3. Il collaboratore che sia iscritto nell'albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione.</p>	<p>SOSPENSIONE da 6 a 12 MESI</p>	<p>Art. 23, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i dipendenti e collaboratori)</p>

<p>ART. 32 Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle qualifiche previste.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 23, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i dipendenti e collaboratori)</p>
<p>ART. 35 1. Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l'Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi. 2. Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. 3. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione agli esami e di partecipare alle relative sessioni d'esame. A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari specialistici o magistrali, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Consiglio Nazionale. 4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi. 5. Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. 6. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale. 7. Il professionista, dopo aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del codice deontologico, ne consegna una copia. 8. Il professionista deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 24, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i tirocinanti)</p>
<p>ART. 37 1. Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall'inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta. 2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d'esame.</p>	<p>CENSURA</p>	<p>Art. 24, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i tirocinanti)</p>

3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l'Esame di Stato con esito favorevole.		
ART. 36 1. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio. 2. Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, senza l'esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio. 3. Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non possa per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza. 4. Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l'esplicito consenso del titolare. 5. Il tirocinante è soggetto ai doveri e alle norme del codice deontologico e al potere disciplinare del Consiglio di Disciplina dell'Ordine territorialmente competente.	Rinvio alle sanzioni previste dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 7 agosto 2009, n. 143: a) CENSURA b) SOSPENSIONE fino a 90 GIORNI c) INTERRUZIONE e CANCELLAZIONE	Art. 25 (Violazione dei doveri inerenti il tirocinio professionale)
ART. 38, co. 2 2. Il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma (*) non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale. (*) <i>Magistrati, membri commissioni tributarie e funzionari della P.A.</i>	SOSPENSIONE fino a 6 MESI	Art. 26, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con altri soggetti)
ART. 39 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice.	CENSURA	Art. 26, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con altri soggetti)
ART. 40 Il professionista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti in altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.	CENSURA	Art. 26, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con altri soggetti)

ART. 41 Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.	SOSPENSIONE Fino a 3 MESI	Art. 27, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza)
ART. 42, co. 1 1. È vietato al professionista favorire l'esercizio abusivo della professione.	SOSPENSIONE fino a 2 ANNI	Art. 27, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza)
ART. 42, co. 2 2. Nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa il Consiglio di Disciplina.	CENSURA	Art. 27, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza)
ART. 43 E' vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista.	SOSPENSIONE da 6 MESI A 1 ANNO	Art. 27, co. 4 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza)
ART. 44 1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all'immagine della professione. 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono esserequivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive. 4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti. 5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell'utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell'incarico o del contratto.	CENSURA	Art. 27, co. 5 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza)

<p>6. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.</p> <p>7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell'esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l'eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all'oggetto della professione.</p> <p>8. L'iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.</p> <p>9. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, l'iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell'Ordine professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.</p> <p>10. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari.</p>		
---	--	--